



COMUNE DI SERRONE

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO PUBBLICO NON
DI LINEA (NCC)**

ANNO 2025

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2025

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizione dei servizi

TITOLO II - CONDIZIONE DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi

Art. 4 Cumulo dei titoli

Art. 5 Figure giuridiche

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 7 Idoneità morale

Art. 8 Idoneità professionale

TITOLO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 9 Commissione Consultiva Comunale - Funzioni

Art. 10 Commissione Consultiva Comunale - Funzionamento

TITOLO V - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 Contingenti

Art. 12 Assegnazione dell'autorizzazione al servizio di noleggio autovettura con conducente

Art. 13 Bando di concorso

Art. 14 Presentazione delle domande

Art. 15 Commissione di concorso

Art. 16 Titoli valutabili o di preferenza

Art. 17 Materia d'esame

Art. 18 Validità delle graduatorie

Art. 19 Rilascio delle autorizzazioni

Art. 20 Rinnovi e vidimazioni delle autorizzazioni

Art. 21 Inizio del servizio

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 22 Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 23 Trasferibilità per causa morte del titolare

Art. 24 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2025

Art. 25 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26 Obblighi dei conducenti

Art. 27 Diritti dei conducenti

Art. 28 Divieti per i conducenti

TITOLO VIII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI, IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 29 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Art. 30 Controlli sui veicoli

Art. 31 Avaria dell'autovettura

TITOLO IX – MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 32 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

Art. 32-bis Stazionamento su aree pubbliche in assenza di servizio taxi

Art. 33 Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 34 Autorizzazione alla sospensione dell'esercizio dell'attività

Art. 35 Vigilanza

TITOLO X – ILLECITI E SANZIONI

Art. 36 Sanzioni

Art. 37 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Art. 38 Sospensione, revoca dell'autorizzazione

Art. 39 Decadenza dell'autorizzazione

Art. 40 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

Art. 41 Provvedimenti disciplinari

TITOLO XI – RECLAMI – QUALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 42 Reclami

Art. 43 Carta della mobilità – noleggio con conducente con autovettura

TITOLO XII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 Norme transitorie e finali

Art. 45 Norme abrogate

Normativa di riferimento:

1. Legge quadro per il trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea n. 21 del 15/01/1992 e s.m.i;
2. Legge Regionale n. 58 del 26/10/1993 – disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea;
3. Nuovo Codice della Strada – D.Lgs 285 del 16/12/1992 e s.m.i.;
4. Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - D.P.R. 495/1992, G.U. 28/12/1992;
5. ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con i servizi disciplinati dal presente regolamento.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla L. 21/92 e s.m.i. e L.R. n. 58/93: servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 3 della L. 21/92, e all'art. 85 lett. b) del D.Lgs. n. 285/92.

Art. 2 Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea e, in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

3. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rimesse. È vietata la sosta in parcheggi di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale del Comune di Serrone. Il conducente inizierà il servizio appena entrerà in possesso della lettera di incarico o contratto di servizio.

4. La prestazione del servizio di noleggio con conducente non è obbligatoria.

5. L'inizio del servizio avviene sempre con partenza dalla rimessa o dalla sede legale del vettore ubicata nel Comune di Serrone, ovvero in altra rimessa ubicata nel territorio provinciale, preventivamente comunicata all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

6. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal Comune di Serrone, purché la prenotazione con contratto o lettera di incarico sia avvenuta presso la sede del vettore o telematicamente e sia disponibile:

- nel foglio di servizio custodito a bordo dell'autovettura ed esibita, a richiesta, agli organi preposti al controllo;
- nel registro elettronico (RENT) istituito con Decreto Ministeriale n. 203 del 02/07/2024.

TITOLO II - CONDIZIONE DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato a autorizzazione rilasciata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 4 Cumulo dei titoli

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni NCC entro i limiti fissati dalla legge regionale.

Art. 5 Figure giuridiche

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai fini dell'esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

2. È consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.

3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) atto notarile del conferimento del titolo ad uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
- b) certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A. di Frosinone-Latina attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
- c) copia dell'atto costitutivo;
- d) copia dello statuto;
- e) copia dell'elenco dei soci;
- f) copia dell'atto registrato, attestante la disponibilità giuridica dell'autovettura;
- g) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale di cui al presente regolamento da parte del soggetto conferito.

4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto del rientro in possesso, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio, fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

5. A tal fine sull'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso, fermo restando il rapporto in essere con gli organismi stessi.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea, fatte salve le leggi di reciprocità;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
- d) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura, per la quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
- e) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune;
- f) non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- h) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, al chiuso o all'aperto, purché sia debitamente delimitata.

Art. 7 Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito di idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista, di cui all'art. 2 della L. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito. In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, ed inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8 Idoneità professionale

Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti, di cui all'art. 18 della l.r. n. 58/93, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, istituito dalla Provincia presso la C.C.I.A.A. di Frosinone; detto requisito deve essere posseduto anche dai dipendenti, dai sostituti del titolare e dai collaboratori familiari.

TITOLO IV COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 9 Commissione Consultiva Comunale – Funzioni

Entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento si provvederà all'istituzione di una Commissione Consultiva con il compito di valutare tutte le problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio dei servizi e qualunque altra materia ed argomento, che l'Amministrazione Comunale intenda sottoporre alla Commissione stessa, così composta:

- a) Sindaco o suo delegato, in funzione di Presidente;
- b) Dirigente o suo delegato del Settore Sviluppo Economico;
- c) Dirigente o suo delegato della Polizia Locale;
- d) Rappresentante delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale;
- e) Rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 10 Commissione Consultiva Comunale – Funzionamento

1. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente. Le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente prevale.
2. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione; esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

TITOLO V - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 Contingenti

I servizi di noleggio con conducente vengono espletati con i seguenti contingenti di licenze e autorizzazioni, a ciascuna delle quali corrisponde un'autovettura, per cui, nel rispetto della quota prevista tramite l'adozione dei criteri come espressi nella L. R. 58/1993 e s.m.i. L.r. n. 7/2005 e con la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 14/09/2007, successivamente adottati da questo Comune con Deliberazione di C.C. n. 27 del 28/11/2007: il numero di autoveicoli da destinarsi al servizio di Noleggio con conducente è determinato dal contingente di n. 7 autorizzazioni, con possibilità di eventuale rideterminazione da effettuarsi con provvedimento della Giunta Comunale mediante l'applicazione delle modalità di calcolo fissate nella sopra citata deliberazione di Consiglio Provinciale.

Art 12. Assegnazione delle licenze per servizio di autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli e colloquio a singoli, che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura e che possano gestirla in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 - 7 - 8.

Nel caso previsto all'art. 5, comma 1 lettera d), il requisito di cui all'art. 8 si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore, per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, la disponibilità di autorizzazioni, si procederà a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 13 Bando di concorso

Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso:
 - 1) età non superiore ai 55 anni;
 - 2) cittadinanza italiana ovvero di altro Stato dell'Unione Europea, nel qual caso l'interessato dovrà dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - 3) non aver riportato una o più condanne definitive a pene detentive complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
 - 4) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992 presso la CCIAA di Frosinone;
 - 5) di non essere o di non essere stato titolare in passato di licenza taxi;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali, a parità di punteggio;
- e) le materie d'esame;
- f) le modalità di utilizzo della graduatoria;

- g) la durata di validità della graduatoria;
- h) i criteri di attribuzione dei punteggi.

Art. 14 Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni a seguito della procedura concorsuale devono essere presentate al SUAP telematicamente a mezzo portale "*impresainungiorno*" su apposito modello corredato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi della Legge 127/1997, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti ai precedenti artt. 6 - 7 - 8 e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali, per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 127/97, viene richiesta all'interessato prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 15 Commissione di concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi, di cui all'art. 12 del presente regolamento, viene nominata dalla Giunta Comunale apposita commissione di concorso.
2. La commissione è composta da:
 - Dirigente del Servizio competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - Responsabile della Polizia Locale o suo delegato;
 - due esperti in materia da individuarsi anche nell'ambito dello stesso Settore o di altri Settori comunali.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla mansione di istruttore amministrativo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previsti dalla legge.

3. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera, ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
4. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati tramite pubblicazione, nei venti giorni precedenti, dell'avviso sull'albo pretorio del Comune di Serrone.
5. Ogni Commissario dispone di 10 punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta, ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
6. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi, fatta eccezione per il Commissario esperto nelle lingue straniere qualora non richieste.
7. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza e la trasmette per l'approvazione alla Giunta Comunale.

Art. 16 Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a) l'anzianità di servizio regolarmente autorizzato in qualità di sostituto o dipendente conducente autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente;
 - b) l'anzianità di esercizio come titolare di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente;

- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo di conducenti;
- d) i titoli di studio;
- e) carichi di famiglia.

2. Per il concorso per il rilascio di autorizzazioni di servizio di noleggio con conducente il punteggio totale attribuibile viene così ripartito:

- massimo 20% ai titoli;
- massimo 70% alle prove d'esame;
- massimo 10% all'eventuale conoscenza della lingua straniera.

3. L'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per un periodo complessivo di almeno sei mesi costituisce titolo preferenziale in caso di parità di punteggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 17 Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle materie sottoelencate:

- a) regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea;
- b) toponomastica locale e dei principi luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
- c) eventuali lingue straniere;
- d) norme di legge in materia fiscale, contabile e di organizzazione di impresa.

2. Il candidato deve indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte, da scegliere tra Inglese e Francese. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 18 Validità delle graduatorie

Le graduatorie hanno validità di due anni.

Art. 19 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente viene data formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.92 n. 300 e al D.P.R. 09.05.94, n. 407.

3. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione il titolare è tenuto a produrre copia della domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Frosinone.

Art. 20 Rinnovi e vidimazioni delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni sono rinnovate ogni quinquennio su domanda, previo accertamento dei requisiti previsti per il rilascio. Il quinquennio si determina dalla data del rilascio stesso e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un mese prima della data prevista. Decorso inutilmente detto termine, le licenze e le autorizzazioni vengono sospese fino al rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo. Per le autorizzazioni attualmente esercitate il quinquennio di cui al comma 1 decorre dalla data di esecutività del presente regolamento.

2. La vidimazione annuale avverrà entro il mese di febbraio di ogni anno, mediante la presentazione di apposita richiesta completa dei seguenti allegati:

- licenza originale di esercizio del richiedente;
- copia del documento di identità del dichiarante;
- certificazione dell'esame tossicologico – da ripetere, obbligatoriamente, con cadenza annuale e, comunque, prima della richiesta di vidimazione;
- n. 1 marca da bollo da € 16,00;
- copia libretto di circolazione dell'auto di servizio dalla quale si accerterà l'avvenuta revisione annuale dell'autoveicolo;
- copia dell'autocertificazione di cui al D.L. 499/1994 (autocertificazione antimafia), dimostrando il possesso e la validità della patente, del CAP e dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 8;
- attestazione di versamento di € 150,00 per Diritti di Istruttoria mediante versamento su CCP n. 13043039 intestato a Comune di Serrone – Servizio Tesoreria, indicando nella causale: diritti di istruttoria – NCC.

Chiunque eserciti l'attività di noleggio con conducente con la licenza/autorizzazione non vidimata è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 250,00, ad un massimo di € 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza/autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale dispone la decadenza della Licenza/Autorizzazione.

La notificazione della sanzione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Art. 21 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione NCC o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità a iniziare il servizio, nonché del tempo necessario al venir meno della causa che ha determinato l'impossibilità.

TITOLO VI TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 22 Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'Azienda stessa o di un suo ramo.

2. Il trasferimento di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché iscritta al ruolo dei conducenti di cui all'art. 16 della L.r. n. 58/93, nonché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità, o l'inidoneità al servizio, di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico dell'autorità sanitaria competente territorialmente (Azienda U.S.L., Ripartizione Servizio di igiene e Sanità Pubblica), in tal caso i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro sessanta giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati e il trasferimento deve essere richiesto entro un anno dall'accertamento dell'impedimento.

In caso di indicazione, per la trasferibilità, di un figlio minorenni, detto termine può essere prorogato di anno in anno e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti idonei all'esercizio dell'attività, secondo quanto previsto dall'art. 23 commi 3, 4 e 7, salvo valida rinuncia, e in tal caso decade l'obbligo di consegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni avvalendosi altresì della facoltà concessa dall'art. 24 comma 1 lettera a).

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di autorizzazione per servizio svolto con autovetture, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione, per l'esercizio del medesimo servizio, conseguita mediante altro trasferimento o mediante concorso pubblico anche in altro Comune.

Art. 23 Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita agli eredi appartenenti al nucleo familiare o ad un soggetto diverso, purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 17 della l.r. n. 58/93 e presso la C.C.I.A.A. di Frosinone.

2. Gli eredi, di cui al comma 1, devono comunicare al competente Ufficio comunale il decesso del titolare entro trenta giorni dall'evento.

3. Entro centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 gli eredi devono segnalare un nominativo tra i componenti del nucleo familiare che abbia espresso la volontà a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione/i o il trasferimento della stessa ad un terzo. Nella fattispecie tutti gli altri aventi diritto, coniuge - figli maggiorenni - figli minori rappresentati dal giudice tutelare, etc., devono presentare atto di rinuncia, scritto e registrato, anche congiunto, a subentrare nell'attività.

4. A far data dalla comunicazione di cui al comma 2, nelle more della segnalazione prevista dal comma 3, gli eredi possono avvalersi per l'attività di autonoleggio da rimessa, di un soggetto anche non appartenente al nucleo familiare, purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 16 della l.r. n. 58/93, avvalendosi della licenza o autorizzazione/i titolare al de cuius.

5. L'indicato, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autonoleggio deve subentrare nella titolarità dell'autorizzazione entro sei mesi a far data dalla segnalazione prevista al comma 3.

6. L'indicato, privo di requisiti prescritti per subentrare nella titolarità dell'autorizzazione deve provvedere ad acquisirli entro il termine massimo di anni due.

7. L'erede minore, se indicato, agirà sotto tutela e dovrà regolare la propria posizione, rispetto ai requisiti entro i due anni successivi al compimento dell'età minima necessaria per l'acquisizione delle abilitazioni professionali.

8. Nei periodi, di cui ai precedenti commi 6 e 7, concessi all'indicato per rendere la propria figura atta a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, lo stesso potrà avvalersi, per la guida dell'autovettura, di terze persone iscritte nel ruolo dei conducenti e in possesso di tutti i requisiti. Nel corso dello stesso periodo, l'indicato potrà trasferire ad altro soggetto la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, purché questi risulti in possesso dei requisiti per l'esercizio del servizio autonoleggio con conducente.

9. Il mancato subentro o trasferimento o la mancata designazione, nei termini previsti dai precedenti commi, verranno considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione con conseguenza di decadenza del diritto del titolo, fatti salvi i casi di impossibilità da imputarsi a cause di forza maggiore dimostrata.

10. L'evento mortis causa o invalidità permanente dell'indicato, prima del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, previa rinuncia dell'indicato del diritto acquisito in presenza di invalidità permanente, determineranno l'annullamento dell'iter percorso.

11. In forza del recitato cui al comma 10, per tutti coloro che al momento dell'evento siano rappresentati nel nucleo familiare, sorgerà il diritto, ex novo, di iniziare la procedura per subentrare nella titolarità dell'autorizzazione nelle forme e nei modi enunciati dal presente art. 23.

12. In assenza di eredi, al momento dell'evento mortis causa, di un soggetto titolare dell'autorizzazione, queste ultime saranno poste a disposizione del competente Ufficio Comunale.

Art. 24 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 16 della l.r. n. 58/93, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Frosinone, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 16 della l.r. n. 58/93, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Frosinone e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la normativa vigente.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

5. È consentito ai titolari di autorizzazione di avvalersi nella sostituzione, così come previsto dal comma 1, di soci in possesso di Partita Iva, o di dipendenti, subordinati o parasubordinati, degli organismi economici di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) e c) della legge 21/92.

6. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la comunicazione preventiva di sostituzione alla guida all'Ufficio competente. La comunicazione deve contenere, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo, il possesso dei requisiti prescritti, l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3, 4 e 5.

Il titolare dovrà trasmettere copia protocollata della comunicazione alle Associazioni di categoria. L'amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche e di adottare gli eventuali provvedimenti

conseguenti. Copia della comunicazione deve essere conservata a bordo dell'autovettura ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 25 Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari ed affini, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.

3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica; nei rapporti esterni, le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di co-imprenditore.

4. È limitato ad una cerchia ben determinata di familiari e precisamente:

a) il coniuge

b) i parenti entro il terzo grado (in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti);

c) gli affini entro il secondo grado (figli procreati dal coniuge in precedente matrimonio, suoceri, generi, nuore, cognati).

5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità e a prescindere dalla comunione di tetto.

6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di uno o più familiari per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura può essere attivata trasmettendo all'Ufficio comunale competente la seguente documentazione:

a) copia documento di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Frosinone;

b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (autocertificazione), che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 08.08.94, n. 490 (autocertificazioni antimafia);

d) certificato Generale del Casellario Giudiziale rilasciato dal Tribunale competente;

e) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;

f) copia posizione INAIL;

g) autocertificazione dalla quale risulti che il collaboratore non sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione.

7. L'Ufficio comunale, per quanto di competenza, richiede l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423. 8.

8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'Ufficio comunale competente rilascia apposito nulla osta.

9. Ogni modifica, o cessazione del rapporto di impresa familiare, deve essere comunicato entro trenta giorni dall'evento. In occasione del rinnovo dell'autorizzazione si applica, relativamente ai requisiti, quanto previsto dall'art. 19.

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26 Obblighi dei conducenti

1. I conducenti (titolari e sostituti o collaboratori) degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) caricare ed assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura, alle condizioni del fondo stradale, in zone ove vigano particolari norme e vincoli inerenti alla circolazione e alla copertura assicurativa dei circolanti;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti o funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- l) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio oggetti smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente Ufficio comunale;
- m) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.lgs. n. 285/92 e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- n) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
- o) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Locale.

2. Oltre agli obblighi di cui sopra, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate ed accertate;
- b) comunicare entro quindici giorni l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa o della sede del vettore, all'Ufficio comunale competente, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;

d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 27 Diritti dei conducenti

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 25 comma 1 lettera m) del presente regolamento.

Qualora il cliente richieda di trattenere in servizio l'autoveicolo, il conducente ha il diritto a richiedere oltre alla quota indicata dal tassometro, il corrispettivo di un'ora di fermata, salvo conguaglio alla fine del servizio. Trascorsa l'ora l'autista non sarà tenuto ad attendere ulteriormente il cliente.

Art. 28 Divieti per i conducenti

1. È fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura ed interrompere il servizio, se non a richiesta dei passeggeri, ovvero in casi di accertata forza maggiore, o di evidente pericolo;
- b) deviare di propria iniziativa e senza il consenso dei passeggeri, dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere, ovvero occultare, i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme vigenti in materia;
- i) usare verso i clienti e i colleghi, modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- l) trasportare, durante il servizio, animali di loro proprietà;
- m) consentire, durante il servizio, la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea, eccetto personale addetto alla manutenzione del mezzo.

2. All'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico.

TITOLO VIII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 29 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munite di tutti i dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti.

Art. 30 Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, a controllo da parte del competente Ufficio Polizia Locale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.
2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'Ufficio Polizia Locale, di cui al precedente comma 1, a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate ed accertate, il Responsabile del Servizio SUAP, sentita la Commissione Consultiva di cui al Titolo IV del presente Regolamento, provvede alla revoca dell'autorizzazione.
3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'Ufficio comunale competente.

Art. 31 Avaria dell'autovettura

1. Qualora, per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo all'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

TITOLO IX - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 32 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, poste nel territorio del Comune di Serrone, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. È ammesso l'utilizzo di una seconda rimessa, purché in ambito provinciale, preventivamente comunicata all'Ufficio competente mediante produzione di contratto in essere debitamente registrato.

Art. 32-bis Stazionamento su aree pubbliche in assenza di servizio taxi

1. Vista l'assenza del servizio taxi sul territorio comunale, l'Ente, ai sensi dell'art. 11 c. 3 della L. n. 21/1992, intende avvalersi della possibilità di autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento, durante l'orario di servizio, su aree pubbliche destinate al servizio di taxi, in attesa d'ingaggio da parte dei fruitori del servizio.
2. Al fine di agevolare la mobilità dei cittadini, entro novanta giorni dall'emendamento del presente Regolamento, verrà convocata la commissione consultiva al fine di stabilire la turnazione settimanale dei titolari di licenza al servizio di noleggio con conducente. L'organizzazione della turnazione sarà tale da assicurare la copertura del servizio di trasporto per cinque giorni a settimana e in particolare dal lunedì al venerdì. Tale condizione verrà trascritta nel titolo autorizzativo.

Art. 33 Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, non deambulanti devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del d.p.r. 24.04.78, n. 384.

Art. 34 Autorizzazione alla sospensione dell'esercizio dell'attività

Ogni cinque anni, su richiesta, può venire concessa dall'Amministrazione Comunale una sospensione di esercizio dell'autorizzazione della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 35 Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI

Art. 36 Sanzioni

Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, nel codice penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie ai sensi della L.r. n. 58/93.

Art. 37 Sanzioni amministrative pecuniarie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui all'art. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla L.r. 58/93, con particolare riguardo alle violazioni della turnazione settimanale di cui all'art. 32-bis.

Art. 38 Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
- d) sostituisce altri nel servizio o si fa sostituire abusivamente;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o licenza;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) non inizia/termina il servizio giornaliero nella rimessa sita nel Comune di Serrone, senza che abbia opportunamente comunicato all'Ufficio competente la disponibilità di una seconda rimessa in ambito provinciale;
- h) perde la disponibilità della rimessa;
- i) sostituisce il veicolo indicato sull'autorizzazione con altro senza preventivo nulla-osta del Responsabile del Servizio;
- l) viola l'obbligo di esercizio in caso di stazionamento di cui all'art. 32-bis comma 2 per la terza volta consecutiva;
- m) destina il veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
- n) esercita il servizio utilizzando un veicolo non conforme, contravvenendo all'obbligo di adeguamento entro i termini prefissati, ovvero tiene il veicolo in un cattivo stato di manutenzione o conservazione già rilevato dagli organi preposti con precedente diffida in tal senso.

1-bis. L'autorizzazione può essere revocata se il titolare:

- a) non consegue la disponibilità della rimessa entro i sei mesi dalla sospensione della licenza o autorizzazione per perdita di disponibilità della rimessa;
- b) consente l'esercizio dell'attività da parte di soggetto non avente requisiti;
- c) trasferisce l'autorizzazione in violazione alle norme contenute nei precedenti articoli;

d) non ottempera al provvedimento di sospensione del servizio;

e) viola l'obbligo di esercizio in caso di stazionamento di cui all'art. 32-bis comma 2 quando è di turno, qualora nei suoi confronti sia già stato precedentemente adottato un provvedimento di sospensione della licenza.

2. Verificatosi uno dei casi di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Servizio SUAP notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

3. Il Responsabile del Servizio SUAP, qualora ritenga fondato l'accertamento, applica le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi.

5. È facoltà del Responsabile del Servizio SUAP sospendere l'autorizzazione durante il corso di un procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.

6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'Ufficio comunale competente.

7. Il Responsabile del Servizio SUAP segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.

8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 39 Decadenza dell'autorizzazione

1. La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione.

2. Il Responsabile del Servizio SUAP, valutati gli atti d'Ufficio, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;

b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all'art. 23 del presente regolamento;

c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;

d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni nell'arco di un anno;

e) quando il titolare venga a perdere uno dei requisiti di cui agli artt. 6 - 7 - 8 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dall'art. 22 di questo regolamento.

3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 40 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

Art. 41 Provvedimenti disciplinari

Il Responsabile del Servizio SUAP, qualora lo ritenga necessario sulla base degli accertamenti effettuati dall'Ufficio Polizia Locale, può adottare dei provvedimenti disciplinari a carico dei titolari di autorizzazione che svolgono servizio di noleggio con conducente con autovettura e dei loro sostituti. Il provvedimento disciplinare sarà comunicato all'interessato mediante notifica a mezzo raccomandata o PEC.

TITOLO XI - RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 42 Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato attraverso le autorità preposte.
2. Il Responsabile del Servizio SUAP, o suo delegato, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, dopo averlo valutato ed esperita ogni attività istruttoria ritenuta necessaria nei modi e nei termini di cui all'art. 48 del presente regolamento, provvede, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
3. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe e essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 43 Carta della mobilità Servizi del Settore Trasporti - noleggio con conducente con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela per quantificare gli elementi indicatori della qualità.
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 Norme Transitorie e finali.

1. Tutte le situazioni e contenziosi in essere difforni da quanto previsto dal presente regolamento vanno fatti rientrare nelle norme dello stesso, regolarizzate e sanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, all'entrata in vigore del presente regolamento, il quinquennio di validità si calcola a partire dalla data dell'ultimo rinnovo precedente il regolamento stesso.
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 45 Norme abrogate.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente approvato con delibera di C.C. n. 27 del 28/11/2007.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.